

Originale

Ordinanza Sindacale

<p>N. 69 data 21/12/2018</p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: ORARI DI VENDITA PER L'Esercizio DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</p>
---	--

PRESO ATTO del quadro normativo costituito da:

- art. 28 - comma 12 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale stabilisce che le Regioni determinano gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.";
- art. 28 - comma 13 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i. "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale prescrive, tra l'altro, che le Regioni stabiliscono, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività;
- art. 44 della Legge Regionale n. 27 del 10 novembre 2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di commercio" in base al quale *"Sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune definisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante tenendo conto che:*
 - a) *i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;*
 - b) *possono essere stabilite limitazioni per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse."*
- art. 50 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.;
- art. 50 - comma 7 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente

emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

- art. 6 - comma 6 - del Regolamento regionale 4 dicembre 2015 n. 8 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”, il quale testualmente recita “*Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito dall'[articolo 42, comma 9, della l.r. 27/2009](#), il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio particolari esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, di pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), e dell'[articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010](#), per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.*”;

PRESO ATTO di quanto stabilito dai sotto indicati articoli del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 9/03/2001 e s.m.i.:

- art. 7 c. 1-2-5 - *Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita*
 1. L'attività di vendita dei mercati di cui al precedente art. 4 lett. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) saranno disciplinati da apposita ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.
 2. Ciascun operatore è tenuto ad effettuare la timbratura e ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre l'orario indicato nella suddetta ordinanza sindacale, in caso contrario lo stesso viene considerato assente ingiustificato.
 5. Il posteggio o il box dovrà essere lasciato libero entro e non oltre l'orario di attività.
- art. 31 c. 4 - *Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante*
 4. *L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere espletato secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale che disciplina gli orari dell'attività di commercio su aree pubbliche.*

CONSIDERATO che:

> a seguito degli interventi di liberalizzazione che si sono susseguiti nel tempo, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 114/98 e di somministrazione alimenti e bevande, possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza obbligo di chiusura domenicale e festiva;

> con la Risoluzione n. 219871 del 24/10/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso positivamente in merito all'applicabilità della facoltà sopra indicata anche alle attività commerciali su area pubblica, ma poiché, in via generale, l'esercizio dell'attività su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica, rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo. Comunque eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13, dell'art. 28, del sopra citato

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come successivamente modificato dal comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010;

VALUTATO:

> che il vigente Codice Civile, agli art. 822 e 823, attribuisce lo status di beni appartenenti al demanio pubblico, alle strade ed alle piazze di proprietà comunale e che, l'art. 824 pone sotto il regime demaniale i mercati comunali e in tal modo sancisce l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non mediante concessione e pone in capo alla Pubblica Amministrazione la discrezionalità e la valutazione di concretizzare un uso eccezionale in capo al concessionario di un diritto di natura privatistica, quale la concessione di occupazione di suolo pubblico;

> che in capo agli attuali operatori del commercio su aree pubbliche esistono autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico, quindi atti di diritto amministrativo, con i quali la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica dei destinatari;

> che il Comune, nello stabilire le giornate e gli orari in cui possa essere svolta nel territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche, deve, di fatto, prevedere i giorni e le ore in cui le strade e le piazze vengono sottratte al godimento da parte dell'intera collettività a favore di soggetti terzi che l'utilizzano per lo svolgimento della propria attività economica imprenditoriale;

> di dover rispettare il presupposto di cui all'art. 3 del D.L.223/06 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006: *"tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi al fine di garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio"*;

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche presenti nel territorio comunale esercitate sia su posteggio sia in forma itinerante, in quanto le suddette attività necessitano di particolari controlli in merito al rispetto delle varie normative che disciplinano il settore (modalità di esercizio, viabilità, sicurezza, igiene e sanità, vendita di alcolici, ecc.);

CONSIDERATO che l'attività esercitata su posteggi isolati e in forma itinerante, in particolare nel periodo estivo, raggiunge il suo apogeo nelle ore serali e notturne;

RITENUTO che le forme di aggregazioni che si sviluppano in tarda serata intorno ai suddetti esercizi:

- siano la causa, o la principale concausa, del disturbo e dei comportamenti non rispettosi delle comuni regole di decoro, vivere civile, decenza e moralità, divenendo motivo di allarme e turbativa per la collettività;
- alimentano il degrado, il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- favoriscano il consumo di bevande alcoliche sfuggendo alle prescrizioni dettate dall'Ordinamento, che principalmente ne ha normato e regolato l'attività di vendita e/o somministrazione;

RITENUTO, pertanto, che un contenimento degli orari di apertura delle anzidette attività possa contribuire ad un più efficace controllo con la possibilità di ridurre sensibilmente i fenomeni sopra descritti;

RILEVATO che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità

pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

CONSIDERATO altresì della necessità di regolamentare gli orari delle fiere e dei vari mercati cittadini, anche alla luce della dotazione – per i mercati - delle postazioni per la marcatura delle presenze da parte degli operatori titolari di autorizzazione/concessione;

SENTITE le organizzazioni di categoria e la Polizia Locale nell'incontro del 18/12/2018;

VISTE le determinazioni assunte dalla II^a Commissione Consiliare "ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO" nelle sedute del 15/12/2016 e del 20/12/2018;

DATO ATTO che, stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti gli operatori titolari di autorizzazione/concessione per il commercio su aree pubbliche, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, è assoggettato alle seguenti disposizioni, in materia di orari di vendita:

Articolo 1 - Orari di vendita nei mercati su strada

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, nei sotto indicati mercati, possono esercitare l'attività di vendita, con le seguenti modalità:

denominazione	tipologia	giorni di attività	orario di accesso	orario di vendita	orario di sgombero
Mercato del Martedì nel centro cittadino	mercato ordinario su strada	martedì	6:00 - 8:00	7:00 - 14:30	entro le 14:30
Mercato del Venerdì nel centro cittadino	mercato ordinario su strada	venerdì	6:00 - 8:00	7:00 - 14:30	entro le 14:30
Mercato del sabato a Porto d'Ascoli	mercato ordinario su strada	sabato	6:00 - 8:00	7:00 - 14:30	entro le 14:30
Mercatino della verdura	mercato specializzato su strada riservato agli operatori del settore ortofrutticolo – area di via Montebello	dal lunedì al sabato	6:00 - 8:00	7:00 - 14:30	entro le 14:30

2. I titolari di posteggio devono timbrare entro le ore 8:00, mentre gli spuntisti entro le ore 8:10.

3. Le modalità di esercizio del Mercatino della Verdura potranno subire variazioni a causa della mancanza di prodotti.

Articolo 2 – Orari di vendita nei mercati in sede propria

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, nei sotto indicati mercati, possono esercitare l'attività di vendita, con le seguenti modalità:

denominazione	tipologia	giorni di attività	periodo	orario di accesso	orario di vendita	orario di sgombero
Mercato giornaliero di Viale Marinai d'Italia	mercato specializzato in sede propria riservato ai produttori ittici	dal lunedì al venerdì	invernale	6:00 – 7:00	7:00 – 19:00	entro le 20:00
			estivo	6:00 – 7:00	7:00 – 20:30	entro le 21:30
		sabato		6:00 – 7:00	7:00 – 14:00	entro le 15:00
Mercato giornaliero di Viale De Gasperi	mercato ordinario in sede propria	dal lunedì al sabato		5:00 – 8:00	7:00 – 14:00	entro le 16:00
Mercatino ittico	mercato specializzato in sede propria riservato agli operatori del settore ittico – via La Spezia	dal lunedì al sabato	invernale	6:00 – 8:30	7:00 – 19:00	entro le 20:00
			estivo	6:00 – 8:30	7:00 – 20:30	entro le 21:30

2. Le modalità di esercizio del Mercato giornaliero di Viale Marinai d'Italia riservato agli imprenditori ittici potranno subire variazioni a causa della mancanza di prodotti.

3. Per particolari esigenze (pesca notturna, ecc.) è consentito l'ampliamento dell'orario di accesso.

4. In occasione di particolari occasioni e/o festività il Sindaco, su specifica richiesta degli operatori interessati o su iniziativa comunale, potrà autorizzare la protrazione dell'orario di vendita.

Articolo 3 – Orari di vendita nei mercati stagionali

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, nei sotto indicati mercati, possono esercitare l'attività di vendita con le seguenti modalità:

denominazione	tipologia	giorni di attività	orario di vendita
Mercatino Viale Marinai d'Italia	mercato stagionale	tutti i giorni	8:00 – 13:00 16:00 – 01:30 del giorno successivo
Mercatino via Bellini-via dei Mille	mercato stagionale	tutti i giorni	8:00 – 13:00 16:00 – 01:30 del giorno successivo

2. L'orario di vendita antimeridiano è facoltativo.

Articolo 4 – Orari di vendita nei posteggi isolati

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato per posteggi isolati possono esercitare l'attività di vendita, con le seguenti modalità:

> tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 01:00 del giorno successivo (orario invernale)

> tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 03:00 del giorno successivo (orario estivo)

2. L'orario prescelto, in base alle modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli leggibili all'esterno della struttura stabile, del negozio mobile o del banco temporaneo, utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Articolo 5 - Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, possono esercitare l'attività di vendita, nei modi consentiti e nel zone del territorio comunale dove tale commercio non è espressamente vietato, con le seguenti modalità:

> tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 01:00 del giorno successivo (orario invernale)

> tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 03:00 del giorno successivo (orario estivo)

Articolo 6 – Orari di vendita nelle fiere

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio temporaneamente assegnato nelle fiere sotto indicate, possono esercitare l'attività di vendita, con le seguenti modalità:

denominazione	tipologia	periodo di svolgimento	allestimento banchi di vendita	controllo posteggi liberi	inizio operazioni di spunta	chiusura della manifestazione
Fiera del 1 maggio	fiera ordinaria a cadenza annuale	1 maggio	6:30-7:30	7:30-8:15	8:15	24:00
Fiera della Madonna della Marina	fiera ordinaria a cadenza annuale	ultimo fine settimana di luglio	16:00-17:00	17:00-17:30	17:30	01:00 del giorno successivo
Fiera di Santa Lucia	fiera ordinaria a cadenza annuale	13 dicembre	5:30-7:30	7:30-8:15	8:15	22:00

2. Le modalità di cui sopra verranno applicate anche in caso in cui lo svolgimento delle Fiere sopra indicate sia previsto in più giornate.

Articolo 7 – Orari di vendita in occasione di particolari eventi previsti nel regolamento comunale commercio aree pubbliche

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di particolari eventi o riunioni di persone individuati dall'Amministrazione Comunale nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, hanno l'obbligo di esercitare l'attività di vendita entro l'orario di svolgimento dell'evento correlato.

Articolo 8 – Orari di vendita nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. I titolari di autorizzazione/concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'art. 33 – comma 1 – lettera r) della L.R. 27/2009 - come disciplinate dall'art. 32 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 9/03/2001 e s.m.i. - istituite dall'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di esercitare l'attività di vendita entro l'orario stabilito nella deliberazione di istituzione della manifestazione stessa.

Articolo 9 – Modifica modalità di esercizio attività

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente la riduzione o la modifica degli orari di apertura al pubblico delle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, particolarmente, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, per l'inosservanza alla disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Sono altresì assoggettati al rispetto delle presenti disposizioni riguardanti gli orari di vendita:

- gli imprenditori agricoli ed ittici, gli artigiani, gli espositori, le Associazioni senza scopo di lucro e le Cooperative sociali di cui alla L. 381/91 che esercitano l'attività su aree pubbliche nei mercati, fiere e posteggi isolati, nonché in forma itinerante;
- gli hobbisti, i creativi, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili, gli operatori del commercio equo e solidale e gli imprenditori individuali o le società di persone e di capitali iscritte nel Registro delle Imprese che esercitano l'attività su aree pubbliche nelle manifestazioni commerciali straordinarie;

2. E' obbligo dei titolari dei posteggi:

- lasciare le aree pulite al termine delle operazioni di sgombero;

- adottare ogni adempimento necessario per la salvaguardia delle strutture pubbliche e private in genere, per evitare ogni intralcio alla viabilità e/o impedimento per i residenti e per le varie attività economiche interessate e per garantire l'incolumità delle persone;

- sottostare alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di occupazione spazi ed aree pubbliche;

- rispettare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e quelle in materia di vendita e di somministrazione in aree pubbliche di bevande alcoliche nonché quelle in materia di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche.

3. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

5. La presente ordinanza sostituisce ogni precedente provvedimento, anche di deroga, in materia di orari per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche.

6. Il presente provvedimento entra in vigore dal 1 gennaio 2019, dandone la più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali e la trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale ed alle Associazioni di categoria.

7. Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010;

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Sindaco

Pasqualino Piunti